REGOLAMENTO (CEE) N. 2059/91 DELLA COMMISSIONE

del 12 luglio 1991

che modifica il regolamento (CEE) n. 3775/90 recante misure transitorie relative agli scambi di alcuni prodotti agricoli originari dell'ex Repubblica democratica tedesca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3577/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990, relativo alle misure transitorie e agli adeguamenti necessari nel settore dell'agricoltura in seguito all'unificazione tedesca [1], in particolare l'articolo 3,

considerando che con il regolamento (CEE) n. 3775/90 [2] la Commissione ha adottato misure transitorie relative all'esportazione, a particolari condizioni, di alcun prodotti agricoli originari del territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca ;

considerando che, per il corretto funzionamento del settore commerciale, la Repubblica federale di Germania è stata autorizzata, a norma dell'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento da ultimo citato, a prorogare fino al 30 giugno 1991 la validità dei titoli di esportazione e di prefissazione delle restituzioni rilasciati dalle autorità dell'ex Repubblica democratica tedesca, in particolare per i prodotti dei settori delle carni ovine, suine e bovine ;

considerando che, dati i problemi connessi all'importazione e le difficoltà di trasporto nei paesi terzi destinatari dei prodotti succitati, per rendere possibile l'esecuzione degli accordi conclusi dall'ex Repubblica democratica tedesca è opportuno prorogare la validità dei titoli in esame fino al 31 dicembre 1991 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3775/90 è aggiunto il seguente paragrafo :

« 4. A richiesta dell'interessato la Germania è autorizzata a prorogare fino al 31 dicembre 1991 la validità dei titoli di esportazione e di prefissazione della restituzione rilasciati dalle autorità dell'ex Repubblica democratica tedesca per i prodotti dei settori delle carni bovine, suine e ovine. »

Articolo 2

All'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3775/90, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente :

« Esso si applica fino al 30 giugno 1991. Per quanto riguarda l'autorizzazione di prorogare la validità dei titoli di esportazione e di prefissazione della restituzione, il disposto dell'articolo 2, paragrafo 4 si applica fino al 31 dicembre 1991. »

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore, il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 1991.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

[1] GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.
[2] GU n. L 364 del 28. 12. 1990, pag. 2.